



STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Giugno 2019

Via M. Cantaluppi, 3 - 21040 Rovate/Carnago (Va)

Tel.0331-987672

segreteria@sosdelseprio.it - www.sosdelseprio.it

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza SOS DEL SEPRIO organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, SOS DEL SEPRIO O.D.V.) con sede nel comune di Carnago, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una Croce Rossa con bordi bianchi con scritta SOS del Seprio.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17.

4bis - Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza, auto e veicoli attrezzati;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi

finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di Anpas nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari coloro che versano la quota associativa e si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito, attivo e continuativo senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci volontari coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere entro un mese dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i

tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad Anpas Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

- 1) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di

controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci, quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 117/17 comma 3, le deleghe ammesse sono 3 per ogni socio.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o Consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di cinque (5) ad un massimo di tredici (13) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il tesoriere; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; nomina il segretario, scegliendolo tra i soci dell'Associazione e può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4ter del presente statuto.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio può costituire una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice-presidente del Consiglio stesso, segretario, tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Alla Direzione Esecutiva partecipa il segretario nominato ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Presidente e del collegio dei revisori dei conti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 34 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del Direttore Sanitario, del Responsabile corpo Volontari, del Consiglio di Disciplina, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'Anpas Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

REGOLAMENTO CORPO VOLONTARI

Norme generali

Art. 1 - Con “Corpo Volontari” si intendono tutti i soci volontari che operano presso l’Associazione senza remunerazione. Il volontario non può accettare oblazioni personali per il servizio svolto.

Art. 2 - Tutti i volontari devono esibire, durante lo svolgimento dei servizi, l’apposito cartellino di identificazione rilasciato da Anpas Nazionale.

Art. 3 - Durante lo svolgimento dei servizi è fatto obbligo al volontario di assumere tutte le precauzioni atte a salvaguardare la propria incolumità e salute.

Art. 4 - Durante lo svolgimento dei servizi è vietato assumere alcolici.

Art. 5 - Il responsabile del coordinamento dei volontari è il Responsabile Corpo Volontari (R.C.V.).

Art. 6 - Ogni socio volontario soccorritore attivo deve effettuare obbligatoriamente il M.O.S. (Monte Ore di Servizio) stabilito dall’Assemblea, con almeno tre turni festivi (festività e domeniche a rotazione) e almeno tre sportivi.

Art. 7 - Il M.O.S. è calcolato in termini proporzionali in base al numero di mesi di servizio effettivi, detratti i periodi di riserva. Al termine dell’anno solare, in caso di mancato raggiungimento di quanto previsto all’Art. 6, il R.C.V. convocherà il socio interessato per verificare eventuali circostanze scusanti e, in mancanza di queste, provvederà, unitamente al Consiglio di Disciplina (C.d.D.) ad applicare i provvedimenti disciplinari opportuni.

Art. 8 - Eventuali indisponibilità ad effettuare turni notturni, festivi o sportivi, devono essere comunicate tempestivamente in forma scritta al Gruppo

Turni (G.T.) preposto, dopo aver trovato il sostituto. In caso di malattia o impegni lavorativi, il volontario sarà supportato dal G.T. In tutti gli altri casi, sarà compito del volontario stesso reperire il proprio sostituto.

Art. 9 - Il R.C.V. e il G.T. verificano l’andamento delle presenze dei volontari ai turni di servizio dando agli interessati informazione trimestrale dell’andamento del loro M.O.S..

Art. 10 - Sono considerati in riserva coloro che comunicano al R.C.V. di non poter effettuare turni di servizio per un periodo di minimo un mese e massimo di dodici, scaduti i quali il Socio Volontario sarà obbligato a rientrare (anche con altre mansioni) o a dimettersi definitivamente. Qualora il socio volontario fosse in riserva per malattia, al dodicesimo mese verrà convocato dal Direttore Sanitario (D.S.) per accertamento medico al fine di valutare una possibile estensione della riserva. Se il socio volontario oltrepassa i sei mesi di riserva, la C.P.Q. (Commissione Passaggio Qualifiche) valuterà le modalità di rientro del socio, prendendo tutti i provvedimenti che riterrà opportuni. Durante il periodo di riserva sarà compito del G.T. reperire il sostituto.

Art. 11 - Hanno un particolare inquadramento il personale dipendente o di Servizio Civile Nazionale (S.C.N.), per i quali verrà stipulato un apposito regolamento nel momento in cui ha inizio lo svolgimento del servizio.

Ruoli e mansioni

Il Presidente

Oltre a quanto previsto dallo Statuto il Presidente:

Art. 12 - Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), svolge la funzione di moderatore, concede e toglie la parola, apre e chiude le sedute del Consiglio.

Art. 13 - È facoltà del Presidente, verificato l'assenso del C.d.A., di concedere la parola anche a persone estranee al Consiglio o alla stessa Associazione.

Art. 14 - Il Presidente è Responsabile della Formazione e, con il C.d.A., nomina il Referente Operativo (R.O.d.F.).

Il Vicepresidente

Art. 15 - Il Vicepresidente è eletto in un unico scrutinio segreto. Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

Art. 16 - Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza. Se dovessero essere assenti entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per tessera.

Il Segretario

Art. 17 - Nel corso della prima seduta del C.d.A., il Presidente nomina tra i soci, a sua discrezione, il Segretario. È compito del Segretario predisporre le convocazioni del C.d.A., verbalizzare e raccogliere le delibere.

Art. 18 - Il Segretario, nel redigere il verbale, può essere coadiuvato da un membro del gruppo segreteria.

Il Tesoriere

Art. 19 - Il tesoriere è l'Amministratore dell'Associazione e ne gestisce l'amministrazione.

Art. 20 - È responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e, in particolare, della tenuta dei libri contabili.

- controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri contabili in conformità alle disposizioni di legge;

- redige il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, dopo l'approvazione del C.d.A. verso cui è direttamente responsabile;
- relaziona trimestralmente sul proprio operato al C.d.A. con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

Stante i compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione; ha la firma libera e disgiunta da quella del Presidente del Consiglio.

Il Responsabile Corpo Volontari

Art. 21 - Eletto dall'Assemblea con voto segreto, il R.C.V. rimane in carica tre anni, coordina le attività del corpo volontari, partecipa al C.d.A. e al C.d.D., nonché alle riunioni dei gruppi di lavoro.

Art. 22 - È compito del R.C.V. promuovere le attività dei volontari, curare i rapporti con ognuno di essi e verificarne l'operato.

Art. 23 - Il R.C.V. deve favorire l'armonia tra i soci, essendo il loro diretto rappresentante. Momento privilegiato del dialogo tra il R.C.V. e i volontari è quello dell'Assemblea Generale o dei gruppi di lavoro.

Art. 24 - In caso di assenza, malattia o impedimento, delega a sostituirlo il Presidente di turno del C.d.D..

Art. 25 - Il R.C.V. può essere destituito in qualsiasi momento dall'Assemblea su proposta di almeno un quinto dei soci volontari, con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Art. 26 - In caso di necessità, il R.C.V. viene sostituito dal candidato, primo tra i non eletti della relativa lista. In caso di mancanza di candidati, vengono indette elezioni suppletive.

Il Direttore Sanitario

Art. 27 - Il D.S. è responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare:

- esercita sorveglianza sanitaria sul personale volontario;
- redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre all'approvazione del C.d.A.;
- supporta e collabora con il Gruppo Formazione (G.F.) proponendo corsi rivolti ai soccorritori e alla popolazione.

Il D.S. può nominare, previa autorizzazione del C.d.A., uno o più assistenti sanitari che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

Nell'ambito delle sue funzioni, il D.S. risponde al C.d.A., il quale può deliberarne la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.

Il Centralinista

Art. 28 - Il Centralinista è il solo responsabile delle chiamate, tranne che per casi di forza maggiore sia impossibilitato a farlo.

Art. 29 - È compito del Centralinista mantenere in ordine il locale del centralino, compilare i vari registri e controllare la cassa. In particolare, il Centralinista deve prestare particolare attenzione alla corretta compilazione del registro cassa e dei registri dei servizi (questi ultimi devono essere riposti nell'apposito spazio e possono essere consultati solo dal Presidente, dal R.C.V., dal Gruppo Segreteria e dall'Amministratore) e del registro presenze.

Art. 30 - Il Centralinista, essendo responsabile della cassa, deve registrare tutte le entrate e le uscite di denaro sul registro cassa. Possono prelevare soldi solo i membri del C.d.A., apponendo la firma sul registro, ad eccezione del prelievo per cassaforte. Alla fine di ogni turno, la cassa deve essere chiusa indicando il totale (sia in cifre che in lettere) e apponendo la propria firma.

Art. 31 - Ogni nuovo Socio deve frequentare il corso centralinisti ed essere affiancato da un Centralinista più esperto che faccia parte del gruppo Istruzione Centralini durante i primi servizi.

Art. 32 - Ogni socio volontario, purché sia idoneo, potrà essere chiamato a svolgere il servizio di centralinista in caso di necessità.

L'autista

Art. 33 - Per ottenere la qualifica di Autista si fa riferimento al vigente regolamento Settore Autisti Anpas. (Al presente regolamento viene allegato un documento indicante i requisiti attualmente in vigore).

Art. 34 - L'Autista è il responsabile della guida dell'ambulanza e delle autovetture e ha il compito di verificare, a ogni turno, la funzionalità del mezzo affidatogli, compilando, all'inizio di ogni turno/servizio la check list appositamente predisposta.

L'autista è obbligato a segnalare qualsiasi danno cagionato al mezzo durante il proprio turno al responsabile del Gruppo Manutenzione Mezzi.

Art. 35 - È fatto divieto all'Autista di assumere alcolici e sostanze stupefacenti sia in servizio che nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno.

Il Capo Equipaggio

Art. 36 - Il Capo Equipaggio è responsabile, durante il suo turno, della Sede dell'Associazione e dell'equipaggio e coordina lo svolgimento del servizio.

Art. 37 - Il Capo Equipaggio è tenuto al controllo delle attrezzature e dei comparti sanitari presenti in ambulanza dal momento di inizio del proprio turno/servizio. È responsabile inoltre della reintegrazione delle stesse attrezzature al termine di ogni servizio prestato e, in ogni caso, quando si verifichi un utilizzo di materiale. L'ambulanza deve essere consegnata al Capo Equipaggio del turno successivo in condizioni di perfetta efficienza. È tenuto infine ad effettuare formazione all'equipaggio presente durante il turno di servizio.

Art. 38 - Il Capo Equipaggio ha l'obbligo di compilare le schede di valutazione per i passaggi di qualifica ad Aux e aspiranti Capi Equipaggio.

Regolamento del C.d.A.

Art. 39 - Alle sedute del C.d.A. possono partecipare, senza voto deliberativo, anche il R.C.V., il D.S. e il consulente Ecclesiastico, nominato durante la prima seduta.

Art. 40 - Il C.d.A. si riunisce per la prima volta entro quattordici giorni dalla sua elezione.

Art. 41 - Nella prima seduta, il C.d.A. provvede anche alla stesura del calendario di partecipazione dei consiglieri alle riunioni del C.d.D., quando è necessario.

Art. 42 - Nel corso della medesima seduta, il C.d.A. individua i settori in cui ripartire l'attività dell'Associazione, attraverso i Gruppi di Lavoro, e ne affida la responsabilità a tutti i consiglieri in modo equilibrato.

Art. 43 - Le sedute del C.d.A. sono pubbliche, tranne nei casi previsti dall'articolo successivo.

Art. 44 - Sulla segretezza di una seduta del C.d.A. decide a maggioranza il C.d.A. stesso su proposta anche di un solo Consigliere. Su problemi riguardanti un socio bisogna attenersi alla legge sulla privacy vigente. Se si decide per la segretezza della riunione, si redige sempre il verbale ma non si espone.

Art. 45 - Il C.d.A. si riunisce in via ordinaria preferibilmente almeno una volta ogni tre mesi. La riunione del mese di Agosto è facoltativa.

Art. 46 - In via straordinaria, il C.d.A. può essere convocato dal Presidente, oppure dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 47 - L'ordine del giorno viene fissato di volta in volta dal Segretario, sentiti il Presidente e i Consiglieri che abbiano degli argomenti da trattare.

Settori d'intervento

Art. 48 - Ogni Consigliere è tenuto a verificare il buon andamento del settore a lui affidato, a tenere i rapporti con gli eventuali gruppi di lavoro che rientrassero nel suo settore e a rispondere al C.d.A. di quanto vi avviene.

Art. 49 - Il Consigliere che, per negligenza o incapacità, non sarà più ritenuto idoneo a ricoprire un determinato incarico dovrà essere destituito.

Assenze dei Consiglieri

Art. 50 - Il Consigliere è tenuto a presenziare al Consiglio. Qualora non possa parteciparvi deve far giungere preventivamente al Segretario una giustificazione motivata della sua assenza. Il C.d.A. ha comunque la facoltà di accettare o respingere tale motivazione.

Art. 51 - Dopo due assenze non giustificate, il Consigliere viene deferito dal Segretario e rimandato al R.C.V. per i provvedimenti del caso. Il Presidente può revocare la delega fornita in precedenza.

Il Consiglio di Disciplina

Art. 52 - Il C.d.D. è composto da tre membri effettivi; i primi due dei non eletti fungono da supplenti.

Art. 53 - In sede di voto è possibile esprimere non più di due preferenze.

Art. 54 - In caso di inadempienza, i componenti del C.d.D. rispondono all'Assemblea.

Procedura disciplinare

Art. 55 - Organo competente a giudicare i soci circa le loro eventuali trasgressioni e ad applicare i provvedimenti disciplinari è il C.d.D..

Art. 56 - Le sedute del C.d.D. sono da ritenersi legali quando vi sia la presenza di tutti e tre i membri, siano essi gli effettivi o i supplenti.

Art. 57 - La presidenza del C.d.D. viene assunta a rotazione quadrimestrale da ciascuno dei tre membri effettivi.

Art. 58 - Con le stesse modalità verrà anche designato un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente qualora vi sia necessità e che diventerà Presidente nel quadrimestre successivo.

Le sedute del C.d.D.

Art. 59 - Nel caso siano pervenuti rapporti, il Presidente di turno provvederà a convocare (richiedendone la firma per presa visione) le persone che in qualche modo debbano presenziare alla seduta ed esporre in sede l'ordine del giorno.

Art. 60 - Partecipano al C.d.D., con funzione solo consultiva, anche il R.C.V. e uno o più membri nominati dal C.d.A..

Art. 61 - Il C.d.D. è presieduto dal Presidente di turno o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 62 - Le sedute possono essere pubbliche o segrete. Le parti devono essere ascoltate in seduta pubblica mentre gli eventuali appelli devono essere esaminati all'inizio della seduta con procedura segreta.

Art. 63 - Esauriti tutti i casi previsti per la seduta, il C.d.D. delibera su di essi in seduta segreta alla presenza del R.C.V. e del Consigliere delegato del C.d.A..

Segnalazione dei casi

Art. 64 - I casi di trasgressione alle norme del regolamento devono essere segnalati mediante l'apposito foglio dei rapporti a disposizione dei soci. Altre forme di segnalazione, a voce o anonime, non verranno tenute in nessun conto. È facoltà del R.C.V. e del C.d.D. procedere d'ufficio nei casi di cui siano venuti direttamente a conoscenza.

Art. 65 - È un diritto e un dovere di ogni singolo socio segnalare i fatti o i comportamenti ritenuti essere difformi al regolamento indipendentemente dal fatto di essere in servizio.

Art. 66 - Qualora un socio ritenga di essere incorso in una qualche trasgressione al regolamento è opportuno che sia egli stesso a farlo presente.

Art. 67 - L'omissione di segnalazione è da ritenersi altrettanto grave. In particolar modo è riprovevole l'omissione di segnalazione da parte del Capo Equipaggio di quanto avviene durante il turno affidato alla sua responsabilità.

Art. 68 - I fogli con i rapporti devono essere indirizzati al R.C.V. che, entro 15 giorni, convoca separatamente le parti per verificare quanto addebitato. In questa fase non deve essere nominato il nome di colui che ha fatto rapporto.

Art. 69 - Nei casi di piccola entità, su delega del C.d.D., il R.C.V. ha la possibilità di applicare direttamente i provvedimenti disciplinari. Al momento della pubblicazione di questi provvedimenti deve essere data pubblicità del nome del rapportante.

Art. 70 - Ogni rapporto deve essere registrato a cura del R.C.V. specificando la data, l'autore dello stesso, il fatto contestato e colui che lo avrebbe compiuto.

Art. 71 - Il registro dei Rapporti (R.d.R.) è segreto e vi possono accedere esclusivamente il R.C.V. e i membri del C.d.D..

Momento inquirente e deliberante

Art. 72 - Qualora il R.C.V. riscontri il non esistere del fatto addebitato, o la presenza di fondate circostanze scusanti, o, in caso di divergenze personali, queste abbiano a cadere, la cosa non ha ulteriore seguito. Nei casi in cui al rapporto faccia seguito un non luogo a procedere, il C.d.D. renderà pubblica la motivazione adottata. Il R.C.V. annoterà sul R.d.R. il motivo che lo ha indotto a tale decisione.

Art. 73 - In caso gli addebiti risultassero fondati, il caso passa di competenza del C.d.D., che procede secondo quanto esposto nei precedenti articoli.

Art. 74 - Il C.d.D., sentite le parti, delibera in seduta segreta circa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento oppure circa la non applicabilità.

Art. 75 - Allorché ci si trovi di fronte a casi non previsti dal regolamento, il C.d.D. delibera cercando di coglierne lo spirito e le sue decisioni hanno valore di precedente.

Art. 76 - Di ogni seduta del C.d.D., viene redatto regolare verbale con l'esclusione del dibattito segreto di cui si riportano solo le conclusioni, specificando se le decisioni siano state prese a maggioranza oppure all'unanimità.

Art. 77 - I risultati delle deliberazioni del C.d.D. devono essere immediatamente pubblicizzati e restano esposti in Sede fino alla seduta successiva dello stesso.

Facoltà di appello

Art. 78 - Il rapportante o il rapportato hanno facoltà di chiedere chiarimenti ufficiali nel caso in cui non siano soddisfatti del provvedimento disciplinare o del non luogo a procedere.

Art. 79 - Se nemmeno tale chiarimento ufficiale risulta convincente, i soci nelle condizioni di cui all'Art. 78, possono appellarsi direttamente al C.d.D. mediante richiesta scritta da cui risultino argomentazioni valide per riaprire il caso.

Art. 80 - Il C.d.D., nella prima seduta, valuta l'opportunità di prendere in considerazione la riapertura del caso. Ciò deve avvenire in seduta segreta. Se la decisione è negativa, si limita a darne pubblica comunicazione mentre, in caso contrario, comincia immediatamente l'esame del caso.

Art. 81 - Nel caso in cui il singolo volontario ritenga irregolari le decisioni prese dal C.d.D., si rivolgerà al C.d.A. che, nella prima seduta utile, valuterà se portare o no la discussione del caso in Assemblea.

Situazioni particolari

Art. 82 - In caso di rapporto riguardante il R.C.V., assume le mansioni di quest'ultimo il Presidente di turno del C.d.D..

Art. 83 - In caso di assenza di una delle parti in causa alla seduta del C.d.D., si procederà nel seguente modo: con assenza giustificata, il caso è rimandato alla seduta successiva; con assenza ingiustificata, il caso viene esaminato comunque. È possibile all'assente giustificato far pervenire i suoi scritti al C.d.D., che è tenuto a prenderli in esame.

Art. 84 - In caso di rapporti riguardanti membri di organi eletti dall'Assemblea (R.C.V., C.d.D., C.d.A.), qualora venisse accertata una mancanza relativa all'espletamento delle loro funzioni all'interno dell'Associazione, è facoltà del C.d.D., oltre che applicare provvedimenti disciplinari, sospendere per un periodo temporaneo i suddetti soci dall'esercizio della loro funzione.

Provvedimenti disciplinari

Premessa

I presenti provvedimenti disciplinari possono essere applicati dal C.d.D. tutte le volte che se ne presenti la necessità; per i casi non contemplati o particolari, il C.d.D. può decidere autonomamente valutando il caso nello specifico.

Provvedimenti che riguardano tutti i soci volontari

- 1) Sede in disordine**
 - a) ammonizione scritta
 - b) incarichi specifici oppure due turni obbligatori
- 2) Intralcio al lavoro del centralinista**
 - a) ammonizione scritta
 - b) due turni obbligatori
 - c) un turno festivo di centralino
- 3) Irregolarità o mancata compilazione documenti di sua competenza**
 - a) ammonizione scritta
 - b) incarico specifico
- 4) Irregolarità nel servizio**
 - a) ammonizione scritta
 - b) due turni obbligatori oppure incarichi specifici a discrezione del C.d.D.
- 5) 2 assenze ingiustificate ai gruppi di lavoro**
 - a) ammonizione scritta
 - b) incarichi specifici oppure due turni obbligatori
- 6) Ritardo continuato ai turni**
 - a) ammonizione scritta
 - b) due turni obbligatori oppure un turno festivo obbligatorio
- 7) Mancata presentazione ai turni**
 - a) due turni obbligatori
 - b) due turni festivi obbligatori a discrezione del C.d.D.
- 8) Mancato raggiungimento M.O.S.**
 - a) valutazione per ogni singolo caso

9) Appropriazione delle oblazioni

- a) restituzione ed ammonizione
- b) deferimento per esclusione

10) Comportamento gravemente scorretto e lesivo nei confronti della Associazione

- a) periodo di sospensione
- b) deferimento per esclusione

Provvedimenti per gli autisti

1) Mezzi non controllati, ordine d'uscita irregolare

- a) ammonizione scritta
- b) due turni obbligatori oppure un turno festivo obbligatorio
- c) perdita della qualifica

2) Irregolarità o mancata compilazione documenti di sua competenza

- a) ammonizione scritta
- b) incarico specifico

3) danni non segnalati

- a) ammonizione scritta
- b) due turni obbligatori o un turno festivo obbligatorio
- c) perdita di qualifica

Provvedimenti per i Capi Equipaggio

1) Mancato controllo attrezzatura mezzi, materiale sanitario in disordine, sede in disordine

- a) ammonizione scritta
- b) due turni obbligatori o un turno festivo obbligatorio
- c) perdita di qualifica

2) Negligenza in servizio

- a) ammonizione scritta
- b) due turni obbligatori o un turno festivo obbligatorio
- c) perdita di qualifica

3) Mancanze altrui non segnalate

- a) ammonizione scritta

- b) due turni obbligatori o un turno festivo obbligatorio
- c) perdita di qualifica

Provvedimenti per i Centralinisti

1) Disordine in centralino

- a) ammonizione scritta
- b) due turni obbligatori o un turno festivo obbligatorio

2) Irregolarità nel servizio

- a) ammonizione scritta
- b) due turni obbligatori o un turno festivo obbligatorio
- c) inidoneità al servizio

Provvedimenti per i Capi-Gruppo di Lavoro

1) Due assenze non giustificate alle riunioni:

- a) ammonizione scritta
- b) perdita incarico

2) Irregolarità non segnalate di funzionamento del gruppo

- a) incarico specifico
- b) perdita incarico

Provvedimenti per i Consiglieri

1) Tre assenze non giustificate alle riunioni

- a) incarico specifico
- b) deferimento per esclusione

Modalità applicative

La prima volta che si appare davanti al C.d.D. e si è ritenuti colpevoli viene applicato il provvedimento a), poi, se si ricade, il b) e quindi il c). In sostituzione dei provvedimenti previsti ne possono essere comminati di analoghi. In caso di particolare gravità, il C.d.D. può motivatamente applicare la sanzione più pesante. Qualora la mancanza sia gravissima, il R.C.V. può

sospendere cautelativamente il rapportato fino al riunirsi del C.d.D.. I provvedimenti per esclusione dei soci sono regolamentati anche dallo Statuto Sociale.

Commissione Passaggi di Qualifica

Art. 85 - L'organismo competente a definire i passaggi di qualifica (a soccorritore esperto (Aux) e a Capo Equipaggio) è la C.P.Q., composta dal R.C.V., dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, e da un istruttore 118. La C.P.Q. si avvale di suggerimenti e valutazioni redatte dal G.F. e dai Capi Equipaggio competenti nel merito della decisione, nonché sulla base di schede di valutazione finalizzate alla determinazione dell'idoneità al passaggio di qualifica.

Art. 86 - Per il passaggio ad Aux, è necessario avere conseguito l'esame di accreditamento per Soccorritore-Esecutore e aver completato relativo tirocinio in ambulanza secondo le regole vigenti. Non c'è alcun vincolo temporale, trattandosi comunque di passaggi subordinati a valutazione.

Art. 87 - Per il passaggio a Capo Equipaggio, è necessario essere Aux, seguire un percorso formativo opportunamente predisposto dal G.F. e svolgere degli affiancamenti durante i turni. Non c'è alcun vincolo temporale, trattandosi comunque di passaggi subordinati a valutazione.

Gruppi di Lavoro

Art. 88 - La vita dell'Associazione trova particolare espressione nei gruppi di lavoro a cui tutti i volontari devono partecipare secondo la loro disponibilità iscrivendosi obbligatoriamente ad almeno uno dei gruppi. I gruppi di lavoro realizzano in pratica le finalità previste dallo Statuto.

Art. 89 - I gruppi sono decisi dal C.d.A.. Ciascuno di essi deve riunirsi periodicamente e il capogruppo, o chi per esso, deve provvedere alla stesura di un verbale della riunione.

Art. 90 - Alla loro prima riunione, i gruppi devono eleggere al loro interno un capogruppo il quale, unitamente al Consigliere Responsabile del settore e al R.C.V., coordina le attività del gruppo stesso.

Art. 91 - Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni del gruppo. Qualora non potesse deve far pervenire una valida giustificazione orale o scritta al Capo Gruppo.

Art. 92 - Ogni gruppo redigerà un regolamento interno e provvederà ad esporlo a conoscenza di tutti i soci volontari previa accettazione del C.d.A.. Ogni socio volontario che desiderasse partecipare alle attività di un gruppo di lavoro del quale non è membro, deve attenersi al regolamento interno del gruppo stesso.

Art. 93 - I gruppi vengono rinnovati ogni tre anni in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organismi dell'Associazione.

Servizio in ambulanza

Art. 94 - Parte considerevole dell'attività dell'Associazione consiste nel servizio in ambulanza, come specificato negli Art. 4 e 4 bis dello Statuto.

Art. 95 - Possono prestare servizio in ambulanza tutti i soci volontari in regola con i requisiti psicofisici, le vaccinazioni e le abilitazioni richieste secondo le norme vigenti.

Art. 96 - L'idoneità psicofisica al servizio viene riconosciuta dal D.S. secondo le disposizioni delle norme vigenti.

Art. 97 - La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere firmata da due soci volontari presentatori e deve essere esposta in Sede almeno otto giorni, affinché, se qualcuno avesse motivati elementi per rifiutarla, possa farlo mediante comunicazione al R.C.V. e al C.d.A..

Art. 98 - È compito del R.C.V. presentare alla prima riunione utile del C.d.A. i nuovi soci volontari.

Art. 99 - Oltre alla visita medica iniziale, sono previste altre visite di controllo su richiesta dell'interessato, del Presidente, nonché del D.S., secondo le disposizioni delle norme vigenti.

Art. 100 - La verifica dei requisiti previsti dallo statuto compete al R.C.V. mediante colloquio effettuato all'atto della presentazione di richiesta di ammissione.

Art. 101 - Ciascun Volontario attivo è obbligato a frequentare i corsi di aggiornamento relativi ai protocolli AREU/Anpas predisposti dal R.O.d.F..

Art. 102 - Le dimissioni dall'Associazione devono essere presentate per il tramite del R.C.V. al C.d.A., che ne prenderà atto senza alcuna votazione formale.

Servizi Ausiliari

Art. 103 - Fanno parte dei servizi ausiliari tutti quei soci che, non potendo prestare servizio in ambulanza o in centralino, intendono fornire la propria collaborazione in altro modo nei confronti dell'Associazione. Essi sono sotto diretto controllo del Presidente e del R.C.V..

Altre disposizioni

Art. 104 - Ogni volontario non può rifiutarsi di svolgere un ruolo per il quale ha la qualifica, se esigenze di servizio e di turni lo richiedono. A titolo di esempio, un Autista di Emergenza che sia anche Capo Equipaggio, non può rifiutarsi di fare turni da Capo Equipaggio, così come non può rifiutarsi di fare l'autista. Se questo venisse meno, il soccorritore dovrà presentare dimissioni scritte dal ruolo che non vuole fare, oppure perderà la qualifica dallo stesso ruolo. Analogamente, sia Autisti di Emergenza che Capi Equipaggio non possono rifiutarsi di fare l'Aux, o i quarti, qualora sia loro richiesto, pena deferimento al C.d.D..

Art. 105 - I volontari possono frequentare la Sede quando essi lo vogliono, senza tuttavia intralciare il normale svolgimento dei servizi e mantenendo un comportamento corretto.

Art. 106 - Ogni socio è tenuto a non divulgare all'esterno dell'Associazione fatti e situazioni riguardanti i servizi e l'attività associativa con l'intento diffamatorio.

Art. 107 - Il registro dei servizi può essere visionato esclusivamente dal centralinista di turno, dal Presidente, dal R.C.V., dal Gruppo Segreteria e dall'Amministratore Tesoriere.

Art. 108 - Di norma, non ci si può attardare in Sede oltre le ore 23.30. La presenza in Sede oltre tale orario è a discrezione dell'equipaggio.

Art. 109 - Possono frequentare la Sede anche i non-soci purché in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

Art. 110 - Il fumo in Sede è vietato (Legge del 16 gennaio 2003 n.3, Art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori").

Art. 111 - Il parcheggio delle auto nel cortile interno dietro la Sede è di priorità degli equipaggi di turno ed è consentito a condizione che non ostacoli l'uscita e il rientro dei mezzi e gli accessi alla proprietà. La sosta è vietata davanti al portone dell'autorimessa.

Art. 112 - È facoltà del Capo Equipaggio ammettere a far parte dell'equipaggio altre persone non presenti nel turno, quando ve ne sia necessità. Il Presidente e il R.C.V. possono in ogni momento prendere parte ai servizi, a esclusione dell'allievo eventualmente presente in turno.

Art. 113 - Ogni equipaggio che effettua il turno di emergenza deve essere composto, di norma, da almeno tre persone: un Autista abilitato all'Emergenza-Urgenza, un Capo Equipaggio e un Soccorritore esperto (Aux). Durante i servizi prenotati e ove autorizzato dalla Centrale Operativa, è con-

sentito effettuare servizio anche da equipaggi composti da due soccorritori (Autista e Capo Equipaggio).

Art. 114 - È fatto obbligo a ogni volontario di turno di accertare la propria presenza timbrando l'orario di inizio e l'orario di fine del servizio nonché firmare l'apposito registro.

Art. 115 - È fatto obbligo al personale in servizio di indossare la divisa dell'Associazione e i dispositivi di protezione individuale durante lo svolgimento dei servizi in ambulanza e in automobile. Chi ne fosse privo può utilizzare gli appositi capi presenti in sede.

Art. 116 - Nei servizi in automobile dovrà essere utilizzata la divisa completa di giubbotto.

Art. 117 - Ai centralinisti è consigliato di prestare servizio con felpa o polo dell'Associazione, a seconda del periodo o, in mancanza di questi, con abiti decorosi consoni al ruolo di chi debba avere contatti con il pubblico. In ogni caso, dovrà essere esibito il tesserino di riconoscimento.

Art. 118 - Le oblazioni in servizio possono essere percepite esclusivamente a beneficio dell'Associazione. Ciò dovrà essere chiarito ai benefattori. Le stesse andranno specificate sulla bolla di servizio.

Art. 119 - Durante i turni di emergenza/urgenza, qualora richiesto, è fortemente consigliato dare la propria disponibilità a effettuare dimissioni e/o trasferimenti non urgenti.

Art. 120 - Ogni modifica del presente regolamento deve essere approvato dall'Assemblea. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questa sede si rinvia alle norme statutarie.

Regolamento dell'Assemblea

Norme generali

Oltre a quanto stabilito dallo Statuto:

Art. 121 - L'Assemblea dei soci è il supremo organismo dell'Associazione. Ogni socio è tenuto a parteciparvi.

Art. 122 - È compito dell'Assemblea eleggere il C.d.A., il C.d.D., il R.C.V., e l'Organo di Controllo (O.d.C.) in base alle norme statutarie.

Procedure dell'Assemblea

Art. 123 - Il Segretario, scelto tra i soci disponibili che ottengano il maggior consenso dall'Assemblea, ha il compito di verbalizzare il dibattito e di formalizzare le delibere da porre in votazione.

Art. 124 - Compito del Presidente dell'Assemblea è quello di accertare la validità dell'Assemblea e coordinare il corretto svolgimento dei lavori.

Art. 125 - Le delibere assembleari approvate devono essere esposte all'albo dell'Associazione nel più breve tempo possibile.

Art. 126 - L'Assemblea può permettere o meno la presenza in sala di non iscritti all'Associazione e può eventualmente concedere loro la parola.

Regolamento elettorale

Norme generali

Art. 127 - Sono organismi elettivi del SOS del Seprio: il Consiglio Direttivo (C.d.A.), il Consiglio di Disciplina (C.d.D.), il Responsabile Corpo Volontari (R.C.V.) e l'Organo di Controllo (O.d.C.). Ciascuno di questi organismi dura in carica tre anni, come da statuto. I membri che ne fanno parte sono rieleggibili. Le elezioni avvengono per scrutinio segreto, a maggioranza relativa.

Art. 128 - Il rinnovo degli organismi si deve tenere dopo l'approvazione del bilancio nella medesima Assemblea.

Art. 129 - La data dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal C.d.A. uscente con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 130 - Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i soci volontari appartenenti all'Associazione da almeno tre mesi.

Art. 131 - Qualora non si raggiunga un numero di candidati pari o superiore a quello delle cariche da eleggere per ogni singolo organismo, il C.d.A. valuterà se rinviare le elezioni dell'organismo in questione, o delegare al Presidente la convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 132 - Per le elezioni vengono predisposte delle schede prestampate contenenti le candidature elencate in ordine alfabetico in un'unica lista. Tali schede vanno messe a disposizione prima della data delle elezioni per i soci che non possano partecipare all'Assemblea.

Art. 133 - Chi non potesse partecipare alle operazioni di voto può delegare un socio di sua fiducia, fornendo la scheda già votata in busta chiusa. Sono ammesse tre deleghe per ogni persona.

Art. 134 - Le elezioni sono ritenute valide indipendentemente dalla percentuale dei soci votanti.

Art. 135 - L'Assemblea per il rinnovo delle cariche deve svolgersi di mattina mentre le operazioni di voto che vi faranno seguito, fino allora stabilito dal C.d.A. in carica in fase di convocazione dell'Assemblea, a meno che tutti i soci abbiano già votato prima di tale orario.

La commissione elettorale

Art. 136 - La commissione elettorale svolgerà le sue funzioni come da proprio regolamento.

Art. 137 - Eventuali contestazioni o ricorsi sull'operato della commissione elettorale vanno indirizzati, entro quarantotto ore dal termine dello scrutinio, a una commissione di controllo composta da tre soci non candidati estratti a sorte, a cura della commissione elettorale, mediante seduta pubblica, entro sette giorni.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 138 - In sede di voto è possibile esprimere da quattro a otto preferenze in relazione ai membri del C.d.A..

Art. 139 - In caso di parità di voti prevale il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.

Il Responsabile del Corpo Volontari

Art. 140 - Il R.C.V. è eletto a scrutinio segreto da tutti i soci.

Incompatibilità

Art. 141 - Non è possibile appartenere contemporaneamente a più di uno degli organismi elettivi sopra citati. Il socio che si trovi a essere eletto in due o più organismi dovrà esercitare un'opzione entro sette giorni.

Elenco abbreviazioni

<i>C.d.A.</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
<i>C.d.D.</i>	<i>Consiglio di Disciplina</i>
<i>C.P.Q.</i>	<i>Commissione Passaggio Qualifiche</i>
<i>D.S.</i>	<i>Direttore Sanitario</i>
<i>G.F.</i>	<i>Gruppo Formazione</i>
<i>G.T.</i>	<i>Gruppo Turni</i>
<i>M.O.S.</i>	<i>Monte Ore di Servizio</i>
<i>O.d.C.</i>	<i>Organo di Controllo</i>
<i>R.C.V.</i>	<i>Responsabile Corpo Volontari</i>
<i>R.d.R.</i>	<i>Registro dei Rapporti</i>
<i>R.O.d.F.</i>	<i>Referente Operativo della Formazione</i>
<i>S.C.N.</i>	<i>Servizio Civile Nazionale</i>